

NUOVO STATUTO DELLA SOCIETÀ NAZIONALE "DANTE ALIGHIERI"

Roma, Sede Centrale, Gennaio 1945

ARTICOLO I

La Società Nazionale "Dante Alighieri" fondata in Roma nel 1889 ha lo scopo di tutelare e di diffondere la cultura e la lingua italiana all'interno e all'estero e di tenere alto dovunque il sentimento di italianità, indipendentemente da ogni ideologia politica.

ARTICOLO II

Per raggiungere i suoi scopi la Società istituisce e sussidia scuole e corsi di cultura e lingua italiana per connazionali e per stranieri; istituisce biblioteche, diffonde libri e pubblicazioni, promuove conferenze e raduni, assegna premi e si avvale di qualunque altro mezzo ritenuto idoneo e lecito.

ARTICOLO III

La Società è costituita dai Soci riuniti in Comitati locali ed in sezioni da essi dipendenti ed è diretta dal Consiglio Centrale. La Società ha la sua Sede in Roma, nel palazzo proprio (Piazza Firenze, 27).

ARTICOLO IV

Possono far parte della Società gli Enti pubblici e privati e le persone di riconosciuta onorabilità, italiani e stranieri, che accettano il presente Statuto e che assumono l'impegno di pagare i contributi fissati per le singole categorie di Soci. Sull'ammissione, dimissione ed esclusione del socio deliberano i Comitati a norma dei loro regolamenti. Il socio moroso può essere dichiarato dimissionario: in ogni caso non può intervenire alle assemblee nè ai trattenimenti offerti ai soci.

In mancanza di una disdetta, comunicata nel settembre di ciascun anno per iscritto contro ricevuta, l'appartenenza alla Società si intende rinnovata per l'anno successivo.

I Soci si distinguono in:

- 1) Soci Benemeriti, per elargizioni fatte o segnalati servizi resi alla Società.
- 2) Soci Perpetui, che pagano una volta tanto almeno L.500=.
- 3) Soci Ordinari, che pagano annualmente L. 25=.
- 4) Soci Maestri, che pagano annualmente L. 10=.
- 5) Soci Studenti, il contributo dei quali viene stabilito dalle norme regolamentari di esecuzione del presente Statuto.
- 6) Soci Aderenti, delle Scuole primarie, il contributo annuo dei quali viene stabilito dalle norme regolamentari.
- 7) Soci Aggregati, di categorie speciali previste dalle norme regolamentari, con contributo annuo da stabilire mediante deliberazione del Consiglio Centrale.

ARTICOLO V

Per la costituzione di un Comitato è necessario il numero minimo di 25 Soci fra Perpetui, Ordinari e Maestri.

Ove questo numero non venga raggiunto potrà costituirsi una Sezione alle dipendenze del Comitato più vicino e della stessa Provincia se esiste.

I Soci residenti nei centri dove non esistono Comitati nè Sezioni potranno individualmente iscriversi presso il Comitato viciniore o presso la Sede Centrale.

I Soci che cambiano dimora possono passare dall'uno ad altro Comitato previa dichiarazione del Comitato cui appartenevano di essere in regola con gli obblighi sociali.

ARTICOLO VI

Ciascun Comitato, in armonia con le disposizioni del presente Statuto e con le norme regolamentari, provvede all'ordinamento proprio e a quello dei rispettivi Sottocomitati e Sezioni.

Mediante il suo Presidente si tiene in rapporto con il Consiglio Centrale.

I Comitati all'estero nel formulare i propri regolamenti debbono tener conto della legislazione locale e notificare occorrendo la loro costituzione all'autorità territoriale.

Negli stati ove siano numerosi i Comitati locali il Presidente può, sentito l'ufficio di Presidenza, istituire un Vice-Presidente aggiunto che coordina l'opera dei Comitati stessi e funge da tramite fra essi e l'Ufficio di Presidenza.

Le cariche di Presidente e di membro del Consiglio Direttivo dei Comitati sono gratuite.

ARTICOLO VII

In conformità delle norme regolamentari di esecuzione del presente Statuto, i Comitati eleggono un Presidente e un Consiglio Direttivo, costituiscono nel loro seno Sottocomitati Femminili e Sottocomitati Studenteschi.

I Comitati curano l'iscrizione dei Soci e degli aderenti alla Società, raccolgono doni, offerte in danaro e libri, promuovono, sotto la loro responsabilità finanziaria, conferenze, manifestazioni d'arte e quanto altro possa accrescere i fondi sociali. Possono altresì rivolgere direttamente l'opera loro al conseguimento dei fini sociali, previa autorizzazione del Consiglio Centrale.

Entro il mese di Febbraio di ogni anno i Comitati mandano al Consiglio Centrale un rendiconto morale ed economico della propria gestione, il quale deve servire per la compilazione del rendiconto generale.

Essi comunicano alla Presidenza Centrale le informazioni e notizie a loro conoscenza le quali possono interessare gli scopi sociali.

ARTICOLIO VIII

La Società provvede allo svolgimento delle sue attività coi proventi derivati dal tesseramento delle varie categorie di Soci, dai contributi di enti e privati, dai redditi del patrimonio sociale.

Le quote dei soci perpetui, e i capitali derivanti da eredità, lasciti, legati, donazioni ecc. vanno in aumento del patrimonio inalienabile della Società. Però il frutto dei legati fatti specificamente ad un Comitato rimane a disposizione del Comitato stesso.

I Comitati locali in Italia rispondono dei loro introiti ordinari e straordinari direttamente al Consiglio Centrale e li mettono a disposizione di esso, detratti gli importi occorrenti per la loro amministrazione, in conformità delle norme regolamentari emanate dal Consiglio Centrale.

L'anno sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre.

ARTICOLIO IX

La Società è diretta da un Consiglio Centrale composto da un Presidente e di altri 26 membri eletti nel Consiglio annuale della Associazione a sensi dell'art. seguente.

Il Presidente ha la rappresentanza legale della Società, dura in carica due anni e può essere rieletto. Gli altri membri del Consiglio Centrale si rinnovano per metà ogni anno, a turno di anzianità; almeno la metà di essi debbono essere residenti in Roma (sono rieleggibili).

Il Consiglio Centrale elegge nel suo seno uno o più Vice Presidenti, nonché un Delegato alla soprintendenza dei conti i quali tutti col Presidente costituiscono l'Ufficio di Presidenza che amministra i fondi sociali. Da esso dipende la Segreteria Generale della Società con tutti i suoi impiegati.

Il Consiglio Centrale esegue le deliberazioni del Congresso, provvede al conseguimento degli scopi sociali, coordina, vigila, assiste i Comitati nelle loro attività, delibera le spese straordinarie, decreta le ricompense di primo grado (Medaglia d'oro Pasquale Villari, Medaglia d'oro Piole Eselli).

Il Consiglio Centrale si raduna almeno ogni due mesi e ogni volta che il Presidente ritenga opportuno convocarlo o ne sia richiesto da un terzo dei Consiglieri. Le sue adunanze sono valide con la presenza di almeno la metà dei suoi componenti.

Le cariche di Presidente e di Consigliere Centrale sono gratuite.

Il Segretario Generale funge anche da Segretario nelle riunioni del Consiglio Centrale.

ARTICOLIO X

Al Congresso annuale tutti i Soci non morosi possono intervenire, ma il diritto di discussione e di voto è riservato ai soli Delegati.

Ogni Comitato provvede alla nomina dei suoi Delegati nei limiti di uno per ogni 25 Soci (perpetui, ordinari, e maestri) per i primi 200 e uno per ogni successivo centinaio, sino a raggiungere il numero massimo di 40 Delegati.

Può essere Delegato qualunque socio, ma ogni delegato non può avere più di una delegazione.

I Comitati che non abbiano inviato al Consiglio Centrale il loro rendiconto morale e finanziario e che non abbiano eseguito i relativi versamenti, non possono inviare Delegati al Congresso.

Il Congresso nomina il proprio ufficio di Presidenza.

Il Congresso esamina il rendiconto morale ed economico della Società presentato dal Consiglio Centrale: ne approva il Bilancio Consuntivo sulla relazione dei Revisori delibera sugli argomenti iscritti all'ordine del giorno e nomina il Presidente e i 26 membri del Consiglio Centrale scegliendoli fra i Soci Benemeriti, Perpetui, Ordinari o Maestri.

I Delegati non presenti al Congresso possono partecipare alle elezioni del Presidente, dei Consiglieri e dei Revisori dei Conti inviando la loro scheda alla Sede Centrale a mezzo della Presidenza del rispettivo Comitato, in conformità delle norme regolamentari di esecuzione del presente Statuto.

Il Congresso si aduna consuetudinariamente in Roma, ma può essere convocato anche in altre città entro i confini dello Stato per deliberazione del Consiglio Centrale ovvero per designazione del Congresso dell'anno precedente.

ARTICOLO XI

Il Collegio dei Revisori dei Conti è costituito da due Revisori, che adempiono il loro mandato di revisione amministrativa e contabile durante il corso dell'esercizio finanziario per il quale sono nominati.

Il Collegio dei Revisori presenta ogni anno al Congresso Nazionale un'apposita Relazione sul bilancio consuntivo dell'Esercizio precedente alla convocazione del Congresso. I Revisori fungono da scrutatori nella elezione delle cariche nazionali.

I due Revisori dei Conti sono eletti annualmente dal Congresso tra i soci perpetui, Ordinari e Maestri.

ARTICOLO XII

Il Consiglio Centrale può, per gravi motivi, ed a suo insindacabile giudizio, dichiarare disciolti singoli Comitati locali.

Il Comitato colpito dalla sanzione può appellarsi al prossimo Congresso.

ARTICOLO XIII

Il Consiglio Centrale provvede a stabilire le norme regolamentari per la esecuzione del presente Statuto.

ARTICOLO XIV

Le eventuali modifiche dello Statuto debbono essere discusse e deliberate dal Congresso.

Le relative proposte debbono essere presentate tre mesi innanzi al Consiglio Centrale o da un quarto almeno dei Comitati effettivamente esistenti nel territorio dello Stato Italiano. Le conseguenti deliberazioni debbono essere prese da due terzi almeno dei Delegati presenti all'adunanza del Congresso che rappresentino non meno della metà dei Comitati esistenti che hanno inviato o potrebbero inviare Delegati al Congresso. Tuttavia l'Art.7 può essere modificato per deliberazione del Consiglio Centrale.